DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 181 DEL 11/02/2026

Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario, nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 3, della Legge della Regione Calabria del 7 agosto 2002, n. 29 e s.m.i., della legge della Regione Calabria del 19/3/2004, n. 11, della Delibera di Giunta Regionale n. 51 del 17.2.2025 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 17 del 17/2/2025.

OGGETTO: **Regolamento di attuazione in materia di privacy del Grande Ospedale Metropolitano ``Bianchi-Melacrino-Morelli``. Prima Revisione.**

OGGETTO: Regolamento di attuazione in materia di privacy del Grande Ospedale Metropolitano ``Bianchi-Melacrino-Morelli``. Prima Revisione.

Il Direttore UOC Affari Generali, Legali e Assicurativi, in conformità degli obiettivi assegnati, propone l'adozione del seguente atto.
Il Responsabile del Procedimento (Dott.ssa Antonia Consuelo Falzea) Il Direttore UOC Affari Generali, Legali e Assicurativi (Dott. Giuseppe Gargiulo)

IL DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI, LEGALI E ASSICURATIVI

Premesso che con Deliberazione n. 854 del 21.12.2016 avente ad oggetto "*APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DI ATTUAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY*`` è stato approvato il regolamento aziendale in materia di privacy del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria;

Viste le principali normative e le indicazioni regolamentari relative a:

- D. Lgs n. 196/2003 "Codice di protezione dei dati personali";
- GDPR - REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati. Diventato vincolante dal 25.5.2018;
- D. Lgs 101/2018 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Considerato l'opportunità di rimodulare il Regolamento in vigore tenendo conto dell'evoluzione normativa intervenuta successivamente all'adozione del precedente regolamento.

Vista la proposta di revisione del Regolamento Privacy aziendale trasmessa dal Responsabile Protezione Dati del G.O.M. con nota mail del 4.02.2026;

Vista, altresì, la nota protocollo n. 3891 del 4.2.2026 con la quale il Commissario Straordinario determina la predisposizione della delibera di adozione del nuovo regolamento aziendale in materia di privacy;

Ritenuto dover proporre alla Direzione Strategica l'approvazione della revisione del "*REGOLAMENTO AZIENDALE DI ATTUAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY*" del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria in sostituzione del precedente regolamento di cui alla succitata Deliberazione n. 854/2016;

Precisato che la documentazione dell'istruttoria richiamata nella presente deliberazione è agli atti del. Direttore UOC Affari Generali, Legali e Assicurativi

Propone:

al Commissario Straordinario l'adozione dell'atto deliberativo come sopra formulato, attestandone la piena legittimità, la correttezza formale e sostanziale, nonché la regolarità tecnico-procedurale e la conformità agli obiettivi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la motivata proposta di deliberazione del **Direttore UOC Affari Generali, Legali e Assicurativi** riferita all'oggetto;
Vista la deliberazione n. 125 del 25.02.2025 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Sanitario Aziendale al Dr. Salvatore Maria Costarella;
Vista la deliberazione n. 126 del 25.02.2025 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Amministrativo Aziendale al Dott. Francesco Araniti;
Visti i pareri del Direttore Sanitario Aziendale f.f. e del Direttore Amministrativo Aziendale f.f.;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1) di approvare il Regolamento Aziendale Di Attuazione In Materia Di Privacy del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria allegato alla presente per farne parte integrante, che sostituisce dalla data di efficacia del presente provvedimento il precedente di cui alla succitata delibera n. 854/2016;

2) di demandare alla U.O.C. Affari Generali, Legali e Assicurativi ogni conseguente adempimento in ordine alla diffusione del predetto Regolamento tramite la pubblicazione sul sito aziendale e la trasmissione al DPO;

3) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per il G.O.M.;

4) di dare atto altresì, che il presente provvedimento è soggetto al controllo della Regione Calabria, così come previsto dall'art. 13 della L.R. 11/2004;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Tiziana Frittelli

OGGETTO: Regolamento di attuazione in materia di privacy del Grande Ospedale Metropolitano ``Bianchi-Melacrino-Morelli``. Prima Revisione.

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, vista la proposta di deliberazione come sopra formulata, attesta che la presente delibera non comporta costi e/o spese per l'Azienda.

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppa Cicciù

Il Direttore
U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
(Dott. Francesco Araniti)

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
"Bianchi - Melacrino - Morelli"
Reggio Calabria

REGIONE CALABRIA

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 181 **DEL** 11/02/2026

OGGETTO: **Regolamento di attuazione in materia di privacy del Grande Ospedale Metropolitano ``Bianchi-Melacrino-Morelli``. Prima Revisione.**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi - Melacrino – Morelli", dal 11/02/2026 al 26/02/2026 e trasmessa al Collegio Sindacale il 11/02/2026

Il Direttore Amministrativo Aziendale f.f.
(Dott. Francesco Araniti)

Questo atto è stato firmato digitalmente da:

Falzea Antonia Consuelo - Responsabile del procedimento Direttore UOC Affari Generali, Legali e Assicurativi
Gargiulo Giuseppe - Direttore UOC Affari Generali, Legali e Assicurativi
Cicciù Giuseppa - Responsabile del procedimento UOC Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
Araniti Francesco - Direttore UOC Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
Araniti Francesco - Direttore Amministrativo Aziendale
Costarella Salvatore Maria - Direttore Sanitario Aziendale
Frittelli Tiziana - Commissario Straordinario
Araniti Francesco - Direttore Amministrativo Aziendale

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY DEL GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO "BIANCHI MELACRINO MORELLI"

INDICE DELLE REVISIONI		
N. progressivo	*Descrizione della modifica*	Data
01	Prima revisione – REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY DEL GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO "BIANCHI MELACRINO MORELLI" approvato con deliberazione n. ___ del _____.	00
00	Prima emissione – REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY DEL GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO "BIANCHI MELACRINO MORELLI" approvato con deliberazione n. 854 del 2016.	21/12/2016

INDICE

1. Introduzione

Il presente Regolamento (d'ora in poi "REGOLAMENTO PRIVACY DEL GOM") è il documento utilizzato dalla Azienda Ospedaliera "Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria" (di seguito anche solo "GOM" o la "Azienda") per descrivere le misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio connesso al trattamento dei dati effettuati da GOM ai sensi dell'art. 32 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (di seguito anche "GDPR" o "Regolamento").

Si tratta di un documento finalizzato a recepire in un unico testo gli adempimenti richiesti da tutta la normativa in materia di protezione dei dati personali (il Regolamento, le Linee guida del Garante italiano per la protezione dei dati personali - di seguito "Garante Privacy" - e dei Garanti Europei, nonché la normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali).
Il REGOLAMENTO PRIVACY DEL GOM è inoltre sottoposto ad aggiornamento periodico, al fine di perseguire costantemente la piena conformità dello stesso alla normativa vigente, alle pronunce giurisprudenziali e alle pronunce del Garante Privacy.

Il REGOLAMENTO PRIVACY DEL GOM contiene specifiche indicazioni relative alla produzione, gestione, conservazione e trasmissione dei dati personali, con peculiare attenzione a quelli di tipo elettronico/informatico, che per loro natura risultano particolarmente critici.
In esso sono, poi, specificamente individuati i sistemi informativi impiegati, le precauzioni di tipo tecnologico e fisico adottate, il personale coinvolto, nonché le procedure e policy interne cui sono assoggettati gli operatori coinvolti nel trattamento.

Il REGOLAMENTO PRIVACY DEL GOM è un documento in continua evoluzione che deve essere aggiornato laddove intervengano modifiche normative in materia di protezione dei dati personali, cambiamenti organizzativi interni alla Azienda che comportano modifiche alle procedure e istruzioni contenute nel presente Regolamento o all'Organigramma Privacy, nonché nei casi in cui la Azienda modifichi le proprie misure di sicurezza tecniche e organizzative.

2. Campo di applicazione

Il REGOLAMENTO PRIVACY DEL GOM trova applicazione nei confronti di tutto il personale dell'Azienda, indipendentemente dalla tipologia del rapporto, e delle Terze Parti che, nell'ambito delle proprie mansioni o delle attività professionali svolte per conto del GOM, compiano operazioni di trattamento su dati personali sotto la responsabilità delle stesse.
Le misure di protezione e di sicurezza descritte nel REGOLAMENTO PRIVACY DEL GOM e, in generale, nel sistema privacy si applicano a tutti i trattamenti di dati relativi a persone fisiche, indipendentemente dalla nazionalità o dal luogo di residenza.

3. Glossario

Il Glossario di riferimento è prioritariamente riconducibile alle definizioni di cui all'art. 4 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, che, in caso di discordanza, prevale sul seguente glossario.

- **Dato Personale**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile una persona fisica che può essere identificata direttamente o anche indirettamente, con particolare riferimento ad u identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

- **Dati appartenenti a "Categorie particolari" (c.d. Dati Sensibili)**: i Dati Personali idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche (inclusa l'adesione a partiti), le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, dati genetici, biometrici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, ivi inclusi pertanto i c.d. **Dati super-sensibili** ex art. 2 *septies* del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. (dati genetici, biometrici e relativi alla salute).

- **Dati Comuni**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile e non riconducibile a particolari categorie di dati (e.g. un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online);

- **Dati Giudiziari**: i Dati Personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

- **Garante Privacy**: l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP).

- **Designato:** la persona fisica che, sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento e nell'ambito dell'assetto organizzativo da questi definito, è espressamente individuata per lo svolgimento di specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali, attribuiti sotto la responsabilità del titolare o del responsabile medesimo.

- **Autorizzato**: la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di Trattamento su Dati Personali, in virtù delle istruzioni impartite dal Titolare o dai Responsabili.

- **Interessato**: la persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali (tra i quali, a titolo esemplificativo, i pazienti, i dipendenti, i candidati all'assunzione, i clienti, i fornitori, i visitatori etc. etc.).

- **Leggi Applicabili**: la normativa europea normativa europea direttamente applicabile negli Stati membri, la normativa nazionale, i provvedimenti del Garante;

- **Regolamento Privacy del GOM**: documento in cui sono esposti i principi generali che regolano le attività di trattamento di dati personali eseguite dall'Azienda, le figure del sistema privacy e l'organigramma privacy dei responsabili interni;

- **Regolamento Europeo**: il Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, entrato in vigore il 24 maggio 2016 e direttamente applicabile in tutti i Paesi UE a decorrere dal 25 maggio 2018.

- **Responsabile del trattamento**: la Persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati Dati Personali per conto del Titolare.

- **Responsabile interno del trattamento**: espressamene designata, a sensi dell'art. 2 *quaterdecies* del d. lgs. 196/2003 e s.m.i., dal Titolare o dal Responsabile, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, a svolgere determinati compiti o funzioni connesse al trattamento di dati personali.

- **Responsabile della Protezione dei Dati (DPO o RDP)**: soggetto nominato dal Titolare o dal Responsabile del Trattamento in funzione delle qualità professionali e in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere i compiti indicati dal'art. 39 del Regolamento Europeo.

- **Sistema Privacy**: complesso della documentazione (ivi inclusi i documenti propriamente afferenti al Modello Organizzativo Privacy) e delle prassi in essere riguardanti il trattamento e la protezione dei dati personali delle persone fisiche;

- **Titolare**: la persona fisica o persona giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità ed i mezzi del trattamento di Dati Personali.

- **Trattamento**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati Personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

- **Amministratori di Sistema**: figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti. Ai fini del provvedimento del 27 novembre 2008 vengono però considerate tali anche altre figure equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quali gli amministratori di basi di dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi.

4. Responsabilità

Le figure coinvolte nel sistema di gestione del trattamento di dati personali del GOM ("Sistema Privacy") sono quelle di seguito elencate:

- Titolare del Trattamento;
- Contitolare del Trattamento;
- Responsabile della Protezione dei Dati;
- Ufficio Gestione Privacy e Qualità;
- Comitato Privacy;
- Designati;
- Autorizzati del trattamento;
- Amministratori di Sistema;
- Responsabile del Trattamento ex art. 28 GDPR;
- Sub-Responsabile del Trattamento.

4.1 Il Titolare del Trattamento ed il Contitolare

Il ***Titolare del trattamento*** è il GOM – considerato nel suo complesso quale persona giuridica – che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali ed è dotata di un potere decisionale in ordine alle misure tecniche ed organizzative da adottare con riferimento a tutte le operazioni di trattamento eseguite.

L'Azienda in quanto Titolare del trattamento provvede tra l'altro a:

1. definire le modalità e finalità dei trattamenti eseguiti e le categorie di dati trattati;
2. adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei dati trattati;
3. verificare ed aggiornare periodicamente le misure tecniche ed organizzative adottate;
4. scegliere consapevolmente i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati ed istruirli adeguatamente;
5. mettere a disposizione del DPO le risorse umane e finanziarie necessarie all'adempimento dei suoi compiti;
6. in caso di violazioni, porre in essere contro-misure tempestive ed effettive ed effettuare le comunicazioni dovute ai sensi di legge.

I poteri e le responsabilità sopra descritti sono esercitati dal Vertice gerarchico del Titolare, il quale:

1. individua all'interno dell'Azienda i soggetti deputati alla gestione operativa degli adempimenti rilevanti in materia privacy, e nomina il Responsabile della Protezione dei Dati;
2. garantisce alle figure sopra indicate adeguate risorse economiche ed operative per lo svolgimento delle proprie mansioni;
3. si rapporta periodicamente con il Responsabile della Protezione dei Dati e con il Comitato Privacy. È facoltà del Direttore Generale delegare i rapporti con il Comitato Privacy o anche la partecipazione allo stesso, ad altro componente della Direzione Strategica;
4. sovraintende alle decisioni relative ai temi portati alla sua attenzione dal Responsabile della Protezione dei Dati e/o dal Comitato Privacy.

Nel caso in cui l'Azienda condivida la decisione in merito alle finalità e ai mezzi del trattamento con altri soggetti questi ultimi assumono la posizione di ***Contitolari del trattamento***.

Tutte le situazioni di contitolarità sono formalmente disciplinate attraverso appositi accordi (normalmente sottoscritti con altri Enti pubblici a corredo e completamento di rapporti contrattuali o convenzionali che regolano servizi o attività di cui si condividono le finalità - ad esempio: rapporti con Università per l'espletamento dei tirocini curriculari), in cui trovano puntuale esplicazione e definizione i ruoli reciproci e il riparto degli obblighi. L'Azienda informa gli Interessati sul contenuto di tale accordo, secondo le modalità e le procedure concordate tra i contitolari: la dichiarazione del rapporto di contitolarità e le informazioni essenziali sullo stesso sono fornite con l'informativa resa al momento di avvio del trattamento, informazioni più approfondite sul contenuto dell'accordo sono rese su richiesta dell'Interessato.

L'Azienda informa tempestivamente l'Interessato nel caso di modifiche all'accordo che ne riguardino il contenuto essenziale o che incidano su aspetti della sfera giuridica dell'Interessato stesso.

4.2 Il Responsabile della Protezione dei Dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati, di seguito anche "RDP" o "DPO", ha il compito di osservare, valutare e supportare il Titolare nella gestione del sistema *privacy*, affinché i dati personali siano trattati nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali. Esso ha una conoscenza specialistica della normativa e della prassi di gestione dei dati personali, anche in termini di misure tecniche ed organizzative o di misure atte a garantire la sicurezza dei dati e con particolare riguardo al settore sanitario. Il DPO costituisce un elemento "cardine" nella governante del sistema privacy aziendale svolgendo inoltre compiti di assistenza e di consulenza a trecentosessanta gradi. Il DPO ha un profilo eminentemente giuridico ed è coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati.

Il Responsabile della Protezione dei Dati:

1. esercita una funzione di supporto e di sorveglianza in accordo al disposto degli art. 37 e ss. GDPR, e può svolgere "altri compiti e funzioni" ex art. 38 GDPR.;
2. sorveglia l'osservanza del Regolamento, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità;
3. vigila altresì sull'osservanza delle disposizioni nazionali, nonché delle politiche dell'Azienda in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
4. supporta il Titolare in ogni attività connessa al trattamento di dati personali;
5. informa e fornisce consulenza al Titolare nonché ai dipendenti sugli obblighi derivanti dal GDPR, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 paragrafo 3 del Regolamento n. 679/2016 UE, e da altre disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali;
6. svolge attività di formazione in favore del Titolare e del personale che partecipa alle attività del Titolare;
7. fornisce pareri in materia di protezione dei dati personali, incluso il bilanciamento tra i diritti dell'interessato alla protezione dei dati personali ed altri diritti e libertà fondamentali (ad es. diritto di accesso/trasparenza);
8. fornisce supporto al Titolare e ad ogni Incaricato al trattamento per l'analisi e per la risoluzione operativa di problematiche connesse al trattamento dei dati, sia evadendo quesiti specifici sia mediante elaborazione di raccomandazioni, procedure, istruzioni operative, moduli, informative, ovvero modelli di accordi, di atti di nomina etc. etc.
9. assiste il GOM nella gestione documentale di tutta la documentazione prodotta a fini "privacy";
10. tiene, per conto del Titolare, il Registro delle attività di trattamento dei dati personali ed altri registri o documenti;
11. collabora con il Titolare nel condurre una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA), fornisce pareri sulla redazione della *Data Protection Impact Assessment* (c.d. DPIA) e, se del caso, predispone per il Titolare le relative comunicazioni all'Autorità Garante;
12. funge da punto di contatto per gli Interessati in merito al trattamento dei loro dati personali, anche particolari, e all'esercizio dei diritti previsti dal GDPR;
13. partecipa alle riunioni del Comitato Privacy;
14. coopera e funge da punto di contatto con il Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) per ogni questione connessa al trattamento, tra cui la consultazione preventiva, il supporto nell'accesso ai documenti e alle informazioni necessarie per l'adempimento dei

suoi compiti, nonché per l'esercizio dei suoi poteri d'indagine, correttivi, autorizzativi e consultivi;

15. definisce un Piano di verifica annuale e svolge *audit e/o test* periodici al fine di verificare l'osservanza del GDPR e delle altre disposizioni in materia. Il Piano di verifica può essere assorbito nell'ambito di una più ampia Relazione annuale per il vertice gerarchico del Titolare.
16. assiste il Titolare nella prevenzione delle violazioni dei dati personali e svolge un ruolo chiave nella gestione di eventuali violazioni. Si assicura che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate (c.d. *Data Breach Notification Management*). Può essere delegato dal Titolare a sottoscrivere le notifiche al GPDP, secondo la modulistica predisposta dall'Autorità.

Ai sensi dell'art. 38 par. 3 GDPR, il DPO riferisce direttamente al Titolare del trattamento in merito all'efficacia e all'osservanza del REGOLAMENTO PRIVACY DEL GOM e di ogni altra procedura in materia di *privacy*, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi.

In coerenza con il "*Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico*" allegate al Provvedimento del GPDP n. 186 del 29.04.2021, il DPO adempie alle proprie funzioni in piena indipendenza e in assenza di conflitto di interessi. Esso non può "determinare" i trattamenti del Titolare, decidere le finalità e/o i mezzi (strumenti) del trattamento e non può svolgere compiti "esecutivi" di determinazioni del Titolare.

Funzioni e compiti del DPO sono comunque disciplinati *in primis* dalla normativa vigente nonché dal rapporto contrattuale vigente tra il medesimo ed il Titolare.

Nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla normativa e dal contratto con l'Azienda il DPO si avvale delle risorse messe a disposizione dal Titolare e delle figure del sistema "privacy" aziendale.

Il GOM, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), si è dotato di un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) esterno, individuato nella persona di un consulente con comprovata esperienza e competenza specialistica in materia di protezione dei dati personali. Il DPO opera attraverso un referente dedicato ed è supportato da un team specialistico multidisciplinare, al fine di garantire il livello di competenza, autonomia e continuità necessari allo svolgimento efficace dei compiti previsti dalla normativa vigente.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile all'indirizzo di posta elettronica rpd@ospedalerc.it, nonché tramite il protocollo aziendale, per tutte le questioni attinenti al trattamento dei dati personali.

4.3 Il Comitato Privacy e Ufficio Gestione Privacy e Qualità

Con **Delibera del Commissario Straordinario n. 1535 del 4 dicembre 2025** sono stati istituiti il Comitato Privacy aziendale e l'Ufficio Gestione Privacy e Qualità, quali presidi organizzativi complementari a supporto del Titolare del trattamento nell'attuazione del REGOLAMENTO PRIVACY DEL GOM.

Il **Comitato Privacy** svolge funzioni di carattere consultivo e di indirizzo, finalizzate a garantire l'aggiornamento, lo sviluppo e la corretta evoluzione del Modello Organizzativo Privacy, nonché a supportare il Titolare del trattamento nella definizione delle politiche aziendali in materia di protezione dei dati personali. In tale ambito, il Comitato fornisce un contributo qualificato sia in fase di adeguamento del Modello all'evoluzione normativa, regolamentare e organizzativa, sia nella valutazione complessiva dello stato di conformità dell'Ente, favorendo il coordinamento tra le diverse articolazioni aziendali coinvolte nei processi di trattamento dei dati personali.

L'**Ufficio Gestione Privacy e Qualità** è invece deputato allo svolgimento di funzioni operative e di coordinamento, operando in raccordo con il Titolare del trattamento e a diretto supporto del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) e del relativo Team. L'Ufficio Gestione Privacy e Qualità assicura la gestione ordinaria delle attività di compliance, curando l'attuazione concreta delle misure organizzative e procedurali previste dal Modello Organizzativo Privacy, nonché la predisposizione, l'aggiornamento e il monitoraggio della documentazione privacy adottata dall'Azienda.

4.4 I Designati

Il ruolo di Responsabile Interno è attribuito: per l'ambito sanitario ai Responsabili di Struttura Complessa (SC), ai Responsabili di Struttura Semplice Dipartimentale (SSD) e, se del caso, anche a Responsabili di Struttura Semplice (S.S.) o di Uffici e "Funzioni" che rivestono un ruolo rilevante nel sistema privacy aziendale; per gli altri ambiti: ai Responsabili di Struttura Complessa (SC), ai Responsabili di Struttura Semplice (S.S.) e, se del caso, anche a Responsabili di uffici o "Funzioni" che rivestono un ruolo rilevante nel sistema privacy aziendale. L'elenco delle Strutture, uffici o funzioni è oggetto di apposito documento denominato "Organigramma Privacy" (TAB01PG37). L' "Organigramma Privacy" può essere modificato mediante sottoscrizione da parte del Direttore Generale di "Atti di nomina" relativi a nuove Strutture. Le modifiche, di norma, vengono successivamente recepite in occasione delle revisioni della presente procedura.

Ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018), il Titolare del trattamento può attribuire specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali a persone fisiche espressamente designate, che operano sotto la sua autorità e nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ente.
In tale contesto, al fine di garantire un'efficace integrazione della protezione dei dati personali nei processi organizzativi e decisionali, ai Responsabili di Struttura Complessa (SC), ai Responsabili di Struttura Semplice Dipartimentale (SSD) ed anche a Responsabili di Struttura Semplice (S.S.) o di Uffici e "Funzioni", in ragione della responsabilità organizzativa e gestionale loro attribuita, sono di fatto assegnati i compiti propri dei soggetti designati.
A tali figure è infatti riconosciuta la responsabilità, nell'ambito delle rispettive competenze, anche degli aspetti connessi alla protezione dei dati personali trattati nell'esercizio delle funzioni istituzionali loro affidate.

I predetti soggetti operano nel rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e in coordinamento con il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), assicurando l'adozione delle

misure organizzative e procedurali necessarie a garantire la conformità dei trattamenti alla normativa vigente e alle disposizioni del Modello Organizzativo Privacy.

Ciascun Designato è, dunque, tenuto ad ottemperare alle istruzioni impartite dal Titolare, con l'Atto di nomina o con altre modalità scritte, ed in particolare a:

1. fornire supporto ad ogni Autorizzato al trattamento per l'analisi e la risoluzione di dubbi/difficoltà connesse al trattamento dei dati;
2. verificare che le istruzioni impartite dal Titolare siano effettivamente conosciute ed applicate nell'ambito della propria struttura;
3. verificare che tutte le misure tecniche e organizzative siano scrupolosamente osservate;
4. provvedere alla compilazione del Registro dei trattamenti per le parti di propria competenza e al suo aggiornamento periodico, sotto il coordinamento del DPO e con le modalità che saranno di volta in volta adottate e rese note dal Titolare.

Il Designato è tenuto altresì a comunicare al DPO:

1. le variazioni apportate all'interno della Sua Struttura ai livelli di sicurezza imposti dal Titolare;
2. la necessità di richiedere l'autorizzazione all'inserimento di un nuovo processo operativo/un nuovo sistema informativo e/o l'interruzione di un processo già in corso;
3. ogni eventuale difficoltà riscontrata nell'esercizio della propria funzione/incarico/mansione;
4. ogni carenza e/o inadeguatezza delle misure di protezione adottate dal Titolare del trattamento nelle aree di propria competenza;
5. le richieste di esercizio dei diritti formulate dagli interessati;
6. ogni comportamento od evento che possa determinare una violazione del REGOLAMENTO PRIVACY DEL GOM o che, più in generale, sia rilevante ai fini della normativa in materia di protezione dei dati personali;
7. ogni circostanza idonea a determinare potenzialmente una violazione dei dati (es. dispersione, distruzione, accesso non autorizzato e comunque trattamenti non consentiti).

4.5 Gli Autorizzati al trattamento

Gli Autorizzati al trattamento di dati personali sono coloro che per lo svolgimento della propria attività lavorativa hanno accesso a dati personali e che sono stati formalmente autorizzati e puntualmente istruiti dal Titolare con riferimento a tali attività di trattamento.
Tutti i dipendenti, i collaboratori e, più in generale, il personale di cui l'Azienda si avvale a qualunque titolo, che nello svolgimento delle proprie mansioni trattano dati personali di cui l'Azienda è Titolare del trattamento (inclusi, a titolo esemplificativo, Specializzandi, Studenti, Borsisti, Tirocinanti e Volontari), sono autorizzati al trattamento dei dati mediante apposita Lettera di Autorizzazione al trattamento, nella quale sono specificati il ruolo e i compiti attribuiti in relazione alle attività di trattamento, nonché le tipologie di dati personali cui è consentito l'accesso.

In quanto Autorizzati al trattamento, tutti - nello svolgimento della propria attività lavorativa - devono rispettare il Modello Organizzativo Privacy, nonché ogni altra istruzione impartita dal Titolare e/o dal Designato.

Ogni Autorizzato al trattamento ha l'obbligo di operare con la massima diligenza ed attenzione in tutte le fasi di trattamento, al fine di garantire l'esatta acquisizione dei dati, il loro costante aggiornamento, un'adeguata conservazione ed una tempestiva cancellazione o distruzione degli stessi.
Tra i doveri degli Incaricati vi sono:

1. effettuare il trattamento dei dati in modo lecito, trasparente, corretto;
2. trattare i dati solo per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dell'incarico;
3. non comunicare e/o diffondere all'esterno i dati personali in qualunque forma, se non previa autorizzazione del Titolare;
4. comunicare al Titolare, tramite il proprio Designato/Responsabile, qualsiasi circostanza idonea a determinare potenzialmente una violazione dei dati, secondo le modalità definite nelle procedure aziendali.

4.6 Amministratore di Sistema

L'Amministratore di Sistema è un Autorizzato alla gestione sistemistica di applicativi informatici con cui sono effettuati trattamenti di dati personali.
L'elenco completo degli Amministratori di sistema è conservato e mantenuto su supporto informatico presso la S.C. Sistemi Informativi Aziendali a cura di Direttore del SIA o suo delegato.

4.7 I Responsabili ed i Sub-Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR

I Responsabili del trattamento, consulenti e fornitori, sono coloro che svolgono attività di trattamento per conto del Titolare, su istruzione documentata dello stesso.
L'Azienda qualora si avvalga di soggetti esterni per lo svolgimento di servizi nell'ambito dei quali sia necessario eseguire un trattamento di dati personali nomina il fornitore quale Responsabile del trattamento.
Il GOM quando intende avvalersi di soggetti terzi per l'esecuzione di attività di trattamento deve dunque avere piena conoscenza delle modalità di trattamento che il Responsabile adotterà in concreto nonché delle misure che applicherà per garantire che nella parte di trattamento a lui affidata sia assicurato un livello di protezione almeno pari a quello garantito dal Titolare.
L'incarico è sempre affidato tramite contratto o convenzione o altro atto giuridico vincolante contenente gli elementi elencati all'art. 28 GDPR.
Il GOM prevede, in conformità alla normativa vigente, la possibilità che ciascun Responsabile possa delegare l'esecuzione di determinate attività a soggetti terzi, i Sub-responsabili.
L'Impiego di un Sub-responsabile è sempre subordinato al consenso del GOM, il quale può essere espresso volta per volta in occasione delle singole nomine effettuate dal Responsabile esterno oppure attraverso un'autorizzazione generale concessa al momento della stipulazione del contratto con il Responsabile esterno.
Sul sub-responsabile saranno posti gli stessi obblighi imposti in capo al Responsabile del trattamento attraverso il contratto stipulato con il Titolare. Tuttavia, nel caso in cui il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi, l'intera responsabilità nei confronti del Titolare ricadrà in capo al Responsabile esterno.

5. Principi che regolano il trattamento dei dati

Nello svolgimento di ogni attività di trattamento dei dati, il GOM opera in conformità ai principi sanciti dalla normativa nazionale e comunitaria. Essi sono:

- **Liceità, correttezza e trasparenza** - Articolo 5, par. 1, lett. a) Reg. UE/679/2016

Cfr. Considerando 39, 40, 44 Reg. UE/679/2016: *"I dati personali sono … trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato*".

L'Azienda si impegna ad eseguire esclusivamente trattamenti leciti ai sensi della normativa nazionale ed europea. Pertanto, la stessa tratta dati personali esclusivamente previa raccolta del consenso da parte dell'Interessato del trattamento, se necessario, o della diversa base giuridica rilevante ai sensi dell'art. 6 GDPR o dell'art. 9 GDPR, per i cd. dati particolari, e art. 10 GDPR, per i dati giudiziari.
L'Azienda assicura, inoltre, la trasparenza dei trattamenti eseguiti, con particolare riferimento alle finalità e modalità del trattamento, attraverso la diffusione di informative facilmente accessibili, comprensibili e redatte con linguaggio chiaro e semplice.

- **Limitazione della finalità -** Articolo 5, paragrafo 1, lett. b), Reg. UE/679/2016

Cfr. Considerando 28, 39, 50 e articolo 6, par. 1, lett. b) Reg. UE/679/2016: *"I dati personali sono … raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali".*

L'Azienda pre-definisce le finalità di ogni trattamento eseguito e le esplicita fin dal momento della raccolta del dato, all'interno dell'informativa fornita all'Interessato. In ogni caso, il Titolare raccoglie dati personali solo se strettamente necessari al perseguimento di tali finalità.
Inoltre, nel caso di nuova finalità, l'Azienda valuta in modo sostanziale e non meramente formale la compatibilità del fine ulteriore rispetto a quello per cui i dati sono stati raccolti, sulla base di parametri quali i) la ragionevole aspettativa dell'Interessato rispetto ai trattamenti futuri, anche considerando la relazione tra questo e il Titolare, ii) la sede di raccolta dei dati, iii) le garanzie disponibili al fine di ridurre l'impatto dell'ulteriore trattamento sulla sfera privata dell'Interessato.

- **Minimizzazione dei dati -** Articolo 5, paragrafo 1, lett. c), Reg. UE/679/2016

Cfr. articolo 25, paragrafo 2, Reg. UE/679/2016: *"I dati personali sono … adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati".*

L'Azienda raccoglie i dati funzionali ed essenziali al perseguimento delle finalità per cui il dato è trattato. Ove possibile il trattamento è eseguito mediante dati anonimi o altre modalità che rendano non determinabile l'identità dell'interessato (ad es. pseudonimizzazione) o, in ogni caso, nel rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e minimizzazione.

- **Esattezza dei dati** - Articolo 5, paragrafo 1, lett. d), Reg. UE/679/2016:

"I dati personali sono … esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati".

L'Azienda effettua verifiche atte ad accertare l'esattezza dei dati personali trattati, dalla raccolta del dato fino alla sua cancellazione, e riconosce ad ogni Interessato la possibilità di esercitare il proprio diritto di rettifica ed aggiornamento.
L'Azienda adotta tutte le misure ragionevoli affinché i dati personali inesatti siano rettificati; inoltre, nel caso in cui il loro aggiornamento si configura come impossibile il GOM, ove ne ricorrano i presupposti di legge, provvede alla tempestiva cancellazione.

- **Limitazione della conservazione** - Articolo 5, paragrafo 1, lett. e), Reg. UE/679/2016

Cfr. Considerando 39 e articolo 89 Reg. UE/679/2016: *"I dati personali sono … conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato".*

L'Azienda definisce i tempi di conservazione di ogni tipologia di dato personale trattato dandone specificazione all'interno di un'apposita sezione del Registro dei trattamenti adottato ai sensi dell'art. 30 GDPR.
I tempi di conservazione sono stati definiti all'interno del "Regolamento sulla procedura di scarto del materiale di archivio Sanitario ed Amministrativo del GOM" adottato con Deliberazione n. 846 del 21/12/2021 sulla base delle finalità per cui il dato è trattato, tenendo conto degli obblighi normativi e regolamentari sussistenti in capo al Titolare del trattamento.

- **Integrità e riservatezza** - Articolo 5, paragrafo 1, lett. f), Reg. UE/679/2016

Cfr. Considerando 39 Reg. UE/679/2016: *"I dati personali sono … trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali".*
L'Azienda adotta le misure, tecniche e organizzative, ritenute idonee a salvaguardare la correttezza del processo di raccolta e gestione dei dati, la loro sicurezza e protezione in caso di intrusioni e alterazioni non autorizzate.

- **Principio di "Accountability" -** Articolo 24, Reg. UE/679/2016

Cfr. Considerando 74 Reg. UE/679/2016: *"Il Titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento al Regolamento, compresa l'efficacia delle misure".*

L'Azienda individua i rischi connessi al trattamento valutando tali rischi in termini di origine, natura, probabilità e gravità; definendo le migliori prassi per attenuare il rischio connesso ad ogni trattamento eseguito.
L'adeguatezza delle misure adottate per ogni trattamento è valutata *ex ante*, secondo una prospettiva preventiva, ed *ex post*, a seguito di eventuali mutamenti del contesto di riferimento.

- **Privacy by design e by default -** Articolo 25, Reg. UE/679/2016

Cfr. Considerando 78 Reg. UE/679/2016: *"Il Titolare del trattamento, al fine di dimostrare la conformità con il presente regolamento, dovrebbe adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino in particolare i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e della protezione dei dati di default".*

L'Azienda persegue la piena tutela dei dati trattati fin dal momento precedente all'avvio del trattamento.
A tal fine, il GOM – al momento di definizione dei mezzi del trattamento – valuta lo stato dell'arte, i costi di attuazione, la natura, l'ambito di applicazione, il contesto e le finalità del trattamento, i possibili rischi ad esso connessi e le correlate gravità e probabilità, nonché ogni altro elemento ritenuto utile, al fine di condurre un'analisi appropriata ed adottare scelte operative che siano idonee a garantire la tutela dei dati trattati.
Tali misure sono aggiornate ogniqualvolta si renda necessario adottare un nuovo processo organizzativo o nuovo sistema informatico nonché nel caso di utilizzo di nuove tecnologie.
Saranno oggetto di trattamento, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari in relazione a ciascuna finalità specifica e saranno conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati per una arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

6. L' Interessato e i suoi diritti

Il GOM, al fine di tutelare pienamente gli Interessati nell'ambito dei trattamenti eseguiti, ha individuato appositi canali per la ricezione delle istanze relative all'esercizio dei diritti riconosciuti all'Interessato dal GDPR.
Ad ogni Interessato è riconosciuta la possibilità di esercitare – nei limiti definiti dal Regolamento – i seguenti diritti:

- Diritto di Accesso (art. 15 GDPR): esercitando il proprio diritto di accesso, l'Interessato può i) avere conferma dell'esistenza di propri dati personali presso il Titolare, ii) accedere ai dati da questo trattati.
  A seguito della richiesta, il Titolare è tenuto a fornire gratuitamente una copia dei dati, in forma cartacea o elettronica, potendo addebitare il costo di eventuali ulteriori copie in capo all'Interessato.

Nelle ipotesi in cui il trattamento comporti una notevole quantità di informazioni, la Struttura che detiene il documento o il dato o alla quale è assegnata la richiesta ex. L. 214/1990 e s.m.i. potrà chiedere all'Interessato di specificare le informazioni a cui la richiesta si riferisce.

- Diritto di rettifica (art. 16 GDPR): ogni Interessato ha il diritto di ottenere la correzione di eventuali inesattezze nonché l'integrazione di informazioni non complete.
  L'inesattezza potrà in ogni caso essere inerente esclusivamente a dati di valore oggettivo.
  Di conseguenza, l'Interessato potrà chiedere la rettifica esclusivamente di dati fattuali e non invece di valutazioni soggettive e personali. Se non richiede uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica le richieste ricevute e le rettifiche/integrazioni effettuate ai soggetti cui i dati sono stati eventualmente comunicati.

- Diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17 GDPR): nel caso di espressa richiesta dell'Interessato, il Titolare ha l'obbligo di cancellare i dati dell'Interessato, su qualsiasi supporto archiviati. Inoltre, se tali dati sono stati diffusi (es. pubblicazione su un sito web), il Titolare deve informare della richiesta di cancellazione gli altri Titolari che trattano i dati personali oggetto della richiesta di cancellazione, invitandoli a rimuovere ogni copia degli stessi.
  In ogni caso, si precisa che la richiesta di cancellazione deve essere accolta solo al ricorrere di una delle ipotesi previste dal Regolamento Europeo: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'Interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'Interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
  In ogni caso, la richiesta sarà respinta in tutte le ipotesi in cui ricorra una delle fattispecie derogatorie previste dagli artt. 2-*undecies* e 2-*duodecies* del Codice Privacy.
  In forza dello specifico interesse connesso ai dati oggetto della richiesta, il Titolare del trattamento potrà optare per la loro cancellazione o anonimizzazione.

- Diritto di limitazione del trattamento (art. 18 GDPR): l'Interessato può chiedere al Titolare di limitare il trattamento dei propri dati solo con riferimento ad alcune specifiche finalità ma solo al ricorrere di una delle quattro ipotesi tassativamente elencate all'art. 18 del Regolamento, ovvero in caso di violazione dei presupposti di liceità del trattamento (quale alternativa alla cancellazione dei dati stessi), nel caso in cui l'interessato chieda la rettifica dei dati (in attesa di tale rettifica da parte del Titolare) o si opponga al loro trattamento ai sensi dell'art. 21 del Regolamento (in attesa della valutazione da parte del titolare), nelle ipotesi in cui i dati non siano più necessari al Titolare per il perseguimento delle proprie finalità ma divengano necessari per l'esercizio o la difesa di un diritto dell'interessato in sede giudiziaria.
  Le tempistiche di limitazione sono strettamente connesse alla ragione posta a fondamento della richiesta. Infatti, nel caso in cui la limitazione sia richiesta per consentire la verifica della

correttezza dei dati, per l'esercizio del diritto di opposizione o per l'esercizio di un diritto giudiziario dell'interessato i dati potranno essere nuovamente resi disponibili in seguito all'accertamento; nel caso di trattamento illegittimo e conseguente richiesta di limitazione dell'Interessato, la limitazione potrà proseguire fino alla cancellazione dei dati o, all'eventuale, richiesta di portabilità dell'Interessato.
La richiesta è in ogni caso derogata in tutte le ipotesi derogatori di cui agli artt. 2-*undecies* e 2-*duodecies* del Codice Privacy.

- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR): il diritto alla portabilità dei dati consente all'Interessato a) di ottenere, su richiesta, la restituzione dei propri dati personali da parte del Titolare del trattamento e b) la loro trasmissione ad un nuovo Titolare.
  La richiesta di portabilità può essere accolta solo al ricorrere di determinati presupposti: 1) sono portabili solo i dati trattati con il consenso dell'Interessato o sulla base di un contratto stipulato con l'interessato e 2) solo i dati che siano stati "forniti" dall'Interessato al Titolare, inoltre 3) il diritto alla portabilità può essere soddisfatto solo se non lesivo di diritti e libertà altrui.

- Diritto di opposizione (art. 21 GDPR): l'Interessato può chiedere l'interruzione, in modo permanente, del trattamento dei suoi dati personali.
  La richiesta di opposizione sarà accolta esclusivamente al ricorrere delle ipotesi previste dall'art. 21 par. 1 Regolamento Europeo.
  Quando accolta, la richiesta di opposizione obbliga il Titolare ad interrompere il trattamento in modo definitivo e permanente.

- Diritto di reclamo (art. 77 GDPR): l'Interessato ha sempre il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma della disciplina vigente sono stati violati a seguito di un trattamento.

Nelle informative rese agli Interessati al momento della raccolta dei dati, il GOM comunica la possibilità di esercitare i diritti di cui al Regolamento, ovvero di chiedere: l'accesso ai dati personali; l'indicazione delle modalità, finalità e logiche del trattamento; la richiesta di limitazione, opposizione o portabilità dei dati; la rettifica e la cancellazione, nei limiti e nelle modalità indicate dal Regolamento; nonché, laddove il trattamento dei dati si basi sul consenso, il diritto di revocarlo in qualsiasi momento.
Da ultimo, le informative contengono esplicito riferimento alla possibilità per gli Interessati di proporre reclamo all'autorità di controllo ai sensi dell'art. 77 del Regolamento.

7. Flussi informativi

L'effettiva applicazione del REGOLAMENTO PRIVACY DEL GOM si basa su costanti flussi di comunicazione tra le diverse figure organizzative, descritte in precedenza.

Ogni Designato deve garantire al Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) i seguenti flussi di comunicazione:

1. variazioni apportate all'interno della Sua Struttura ai livelli di sicurezza imposti dal Titolare;

2. la necessità di richiedere l'autorizzazione all'inserimento di un nuovo processo operativo/un nuovo sistema informativo e/o l'interruzione di un processo già in corso;
3. ogni eventuale difficoltà riscontrata nell'esercizio della propria funzione/incarico/mansione;
4. ogni carenza e/o inadeguatezza delle misure di protezione adottate dal Titolare del trattamento nelle aree di propria competenza;
5. le richieste di esercizio dei diritti formulate dagli interessati;
6. ogni comportamento od evento che possa determinare una violazione del REGOLAMENTO PRIVACY DEL GOM o che, più in generale, sia rilevante ai fini della normativa in materia di protezione dei dati personali;
7. ogni circostanza idonea a determinare potenzialmente una violazione dei dati (es. dispersione, distruzione, accesso non autorizzato e comunque trattamenti non consentiti).

Il DPO predispone:

1. con cadenza almeno annuale, una relazione informativa, relativa all'attività svolta. La Relazione in argomento è indirizzata alla Direzione Strategica. Essa viene illustrata verbalmente dal DPO al fine di assicurare concretezza e sistematicità ai necessari contatti tra il Responsabile della Protezione dei Dati ed il vertice gerarchico del Titolare del Trattamento, come prescritto dalla normativa vigente. Alla illustrazione della Relazione, in presenza o da remoto, partecipano anche i componenti del Comitato Privacy. In occasione della illustrazione della Relazione informativa la Direzione può indicare linee di indirizzo circa le attività prioritarie per sviluppare dinamicamente un sistema Data Protection sempre più conforme al GDPR e sempre più adeguatamente declinato nella realtà aziendale;
2. al verificarsi di violazioni di dati, una comunicazione relativa all'evento verificatosi;
3. al verificarsi di violazioni di dati e al rilevarsi di carenze tecniche e/o organizzative, una comunicazione relativa all'evento verificatosi.

8. Formazione del personale coinvolto nel trattamento dei dati personali

L'Azienda promuove e sostiene, nell'ambito della propria organizzazione, iniziative di sensibilizzazione e formazione finalizzate a garantire il pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e a consolidare una cultura della privacy diffusa e consapevole.

In tale contesto, la formazione rappresenta uno degli strumenti fondamentali di prevenzione e di sicurezza adottati dal Titolare del trattamento ed è finalizzata a diffondere, presso il personale del GOM, una conoscenza adeguata e aggiornata dei contenuti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare del trattamento prevede pertanto un programma formativo strutturato e modulare, rivolto a tutti i soggetti autorizzati al trattamento, articolato in percorsi differenziati e customizzati in funzione del ruolo ricoperto e delle responsabilità attribuite. In particolare, specifici interventi formativi sono dedicati alle figure apicali e ai soggetti con responsabilità organizzative e gestionali, mentre ulteriori percorsi sono calibrati sulle esigenze operative degli altri autorizzati al trattamento.

La formazione è finalizzata a rendere i destinatari edotti, in relazione al proprio ambito di attività, in merito a:

- i rischi che incombono sui dati personali trattati;
- le misure disponibili per prevenire possibili danni o violazioni;
- le responsabilità derivanti da eventuali trattamenti non conformi;
- le misure tecniche e organizzative di protezione adottate dal Titolare del trattamento.

9. Rapporto con l'Autorità di Controllo

Ogni Stato membro istituisce una o più autorità pubbliche indipendenti con il compito di "sorvegliare l'applicazione del presente regolamento al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione" (art. 51 GPDR).

L'Autorità di Controllo in Italia è il Garante della protezione dei dati personali (anche, Garante *Privacy o GPDP),* competente a conoscere eventuali violazioni di dati personali (*Data breach*) e ad accogliere, nonché decidere su eventuali reclami presentati dagli Interessati.
A norma del Regolamento UE/679/2016, il Garante *Privacy* è anche il soggetto a cui il Titolare del trattamento comunica il nominativo e i dati di contatti del DPO.

In caso di ispezioni in materia di protezione dei dati personali o di richieste di informazioni e documentazione da parte del Garante P*rivacy* o di altre Autorità, ogni soggetto Incaricato è tenuto a informare tempestivamente il DPO, che si coordina con il Titolare del trattamento.

10. Riferimenti normativi

1. Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016;
2. Linee Guida adottate dal Gruppo WP29 in relazione alla corretta applicazione del Regolamento UE/679/2016.
3. Determinazioni e linee guida del Comitato Europeo per la protezione dei dati personali;
4. Codice in materia di protezione dei dati personali, il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 (anche, di seguito, Codice *Privacy*);
5. Provvedimenti e linee guida emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.